

**COMUNE DI ROSSIGLIONE**  
**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I

**LA CONVOCAZIONE**

ARTICOLO 1

*La convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio comunale può essere anche convocato su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
3. La sede della convocazione del Consiglio comunale è di ordinario la sala consiliare.
4. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato anche in luogo diverso per lo svolgimento di sedute aperte al pubblico dibattito.
5. Nell'avviso di convocazione dovrà comparire l'indicazione della sede che dovrà essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.
6. Le modalità di convocazione e pubblicità dell'ordine del giorno di queste sedute sono equiparate alle norme che regolano le altre adunanze consiliari.

ARTICOLO 2

*La notifica dell'avviso di convocazione*

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("*ordine del giorno*"), dev'essere effettuata a cura del Segretario che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. La notifica deve pervenire al Consigliere comunale, di norma, almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione.
3. Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale o previo accordo formale con il consigliere interessato a mezzo FAX e/o E-MAIL conservando, se possibile agli atti traccia dell'esito; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.

5. Le dichiarazioni di recapito delle notifiche sono conservate dal Segretario o da suo delegato in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

### ARTICOLO 3

#### *Deposito dei documenti*

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune e/o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, **almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza salvo i casi di convocazione d'urgenza per cui il deposito è previsto entro il termine di 24 ore.**
2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della *privacy* delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.
3. **Gli atti relativi all'adozione e/o alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti devono essere trasmessi ai Capi Gruppo consiliari almeno 10 gg. prima dell'adunanza nella quale saranno presi in esame per l'approvazione.**
4. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

### ARTICOLO 4

#### *Convocazione in seduta straordinaria o d'urgenza*

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Sindaco può dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso i termini di cui al precedente articolo 2, comma 2 vengono ridotti a giorni tre, sia per la notifica dell'avviso che per il deposito degli atti.
3. L'urgenza motivata della convocazione deve essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso i termini sono ridotti a ventiquattr'ore libere.
4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

### ARTICOLO 5

#### *Numero legale e quorum delle votazioni*

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante, finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti, che comunque a norma di Statuto non può essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.
5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

## ARTICOLO 6

### *Apertura della seduta*

1. Verificata la presenza del numero legale, previo appello effettuato dal Segretario Comunale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove siano decorsi 60 minuti dall'ora indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omesso l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.
3. La validità delle sedute di seconda convocazione è confermata con il quorum di cui all'art. 5, comma 1.
4. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo nonché l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere trattati nelle sedute di seconda convocazione.
5. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

## ARTICOLO 7

### *Pubblicità delle sedi*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al pubblico dev'essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza, mentre lo stesso deve tenere comportamenti corretti astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, pena la risorsa ultima dell'allontanamento..
2. Quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili, la seduta dev'essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico. Stante il carattere di pubblicità delle sedute la disposizione di cui al comma 2 vale anche per le sedute delle commissioni consiliari. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio, a verbale, dell'osservanza di tale disposizione.

## ARTICOLO 8

### *La designazione degli scrutatori*

1. Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio indica tre scrutatori, di cui uno designato dalla minoranza ai sensi del successivo articolo, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso organo sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.
2. In caso di assenza degli scrutatori designati, il Consiglio provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.
3. L'incarico può durare per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

## Capo II

## **L'ORDINE DEL GIORNO**

## ARTICOLO 9

### *La redazione*

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine dei giorni viene affissa negli spazi e nelle bacheche in disponibilità del Comune.
3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, dev'esserne fatta menzione.
4. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

### ARTICOLO 10

#### *Ordine di trattazione. degli argomenti*

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione degli argomenti, indicato nell'avviso di convocazione della seduta, può essere modificato solo a seguito dall'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.
3. Secondo statuto, interrogazioni, interpellanze e mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare; se il numero e/o la rilevanza dell'argomento lo richieda, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti ordinari.

### Capo III

## **LA DISCUSSIONE**

### ARTICOLO 11

#### *La direzione*

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.
2. In via di principio, il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero su tutti i punti posti in discussione senza limitazione di tempo, nonché senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
3. Su mozione d'un Consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei singoli Consiglieri. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti.
4. E precluso ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati il cui contenuto non sia adeguatamente conciso e schematizzato; essi dovranno essere riassunti e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

### ARTICOLO 12

#### *Il comportamento dei consiglieri*

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che trattasi del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo, il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

#### ARTICOLO 13 *La verbalizzazione*

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo, a suo giudizio, gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere che desidera che i propri interventi siano riportati alla lettera procederà a:
  - consegnare breve versione scritta del testo di intervento;
  - dettatura a lenta scansione per consentire la corretta verbalizzazione che verrà riletta al Consiglio dal Segretario;
3. Nel caso previsto nella prima ipotesi dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga nei tempi previsti per la ordinaria redazione dei verbali.

#### ARTICOLO 14 *Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente*

1. Il primo punto dell'Ordine del Giorno riporta come oggetto l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Eccezionalmente possono essere approvati i verbali di più sedute contemporaneamente, qualora, per motivate esigenze, per le precedenti sedute, il Sindaco abbia stralciato tale oggetto dall'ordine del giorno. Il differimento non potrà superare tre sedute consiliari consecutive.
2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione di che trattasi brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta di riferimento, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

ARTICOLO 15  
*La dichiarazione di voto*

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, con eventuale prefissazione del tempo di intervento ai sensi del precedente articolo 10.

ARTICOLO 16  
*L'audizione di esperti*

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione (tecnici interni e/o esterni all'ente liberi professionisti e non, ecc.). Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto per il solo tempo necessario alla trattazione dell'argomento de quo.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco.
3. E' consentito ai Consiglieri, previa autorizzazione del Sindaco, proporre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contraddittorio tra Consiglieri ed esperto. Di prassi ogni richiesta di chiarimento dev'essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

Capo IV

**I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA  
DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

ARTICOLO 17  
*I Gruppi consiliari*

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari composti da almeno due consiglieri.
2. Di norma la dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio comunale possono designare un Rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.
6. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo presso la Segreteria comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.

7. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dalla segreteria comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattr'ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

## ARTICOLO 18

### *La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza*

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, almeno venti giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i Rappresentanti delle componenti nominati ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Ove non siano stati preventivamente designati i Rappresentanti delle Componenti di maggioranza e di minoranza, il Sindaco invia l'invito di cui al precedente comma ai Capigruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.
3. Delle operazioni di designazione (invio dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo nel caso di applicazione del secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal Rappresentante, o dai Capigruppo riuniti, viene consegnato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.
4. Nella seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura dei verbali di cui al precedente comma e il Consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.
5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

## Capo V

### **GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

## ARTICOLO 19

### *Le Commissioni*

1. Il Consiglio comunale, **anche** su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne prevede la composizione, i poteri e i compiti nel rispetto del criterio di rappresentanza proporzionale. Di esse, possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni straordinarie temporanee speciali, di indagine, di inchiesta **e di studio** su particolari settori di attività dell'Amministrazione con le modalità di cui al precedente comma. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
3. **Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarichi di studio sui piani e programmi di rilevanza straordinaria e a tal fine valuterà l'opportunità di destinare adeguate risorse strumentali ed umane.**
4. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

## ARTICOLO 20

### *Le interrogazioni*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, orale o scritta, senza ritardo e comunque non oltre la seduta del Consiglio comunale successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

## ARTICOLO 21

### *Le interpellanze*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.
3. Il Consigliere interpellante, qualora si dichiari insoddisfatto ha il diritto a trasformare la stessa interpellanza in mozione, di cui al successivo articolo.

## ARTICOLO 22

### *Le mozioni*

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta di oggetto da inserire all'O.d.G. , di norma, registrata a protocollo, che il Sindaco è tenuto a mettere ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.



2. Si intendono altresì mozioni le proposte del Consigliere espresse durante la seduta intese a determinare un esplicito orientamento, per il tramite della votazione. Lo stesso inserimento di ulteriori oggetti all'O.d.G. dopo la notifica dello stesso può essere conseguito mediante proposizione orale e accoglimento del Sindaco che, in qualità di Presidente del C.C. ne stabilisce la votazione. Qualora l'inserimento sia rigettato, la mozione formalizzata per iscritto e protocollata, dovrà essere riproposta in successiva seduta e votata ai sensi dei commi precedenti.

ARTICOLO 22 bis  
*Controllo eventuale sugli atti*

1. I controlli sugli atti sono esercitati da almeno un quinto dei consiglieri assegnati con le forme e le modalità previste dalla legge.

Capo VI

**LA VOTAZIONE**

ARTICOLO 23  
*La votazione*

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 15, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo restando che la votazione dev'essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
3. La conta dei voti viene effettuata dagli scrutatori della seduta e verificata dal Segretario. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo per appello nominale dei Consiglieri presenti.
4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
5. La legge, lo Statuto e i regolamenti possono contemplare maggioranze qualificate.

ARTICOLO 24  
*L'astensione degli interessati*

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'Assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione e/o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

ARTICOLO 25  
*La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione*

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.

2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco invita il Segretario a far constare a verbale il fatto .
4. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

## Capo VII

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

#### ARTICOLO 26

##### *Chiusura della seduta*

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine dei giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

## **INDICE**

### Capo I

#### **LA CONVOCAZIONE**

Articolo 1	La convocazione
Articolo 2	La notifica dell'avviso di convocazione
Articolo 3	Deposito dei documenti
Articolo 4	Convocazione in seduta straordinaria o d'urgenza
Articolo 5	Numero legale e quorum delle votazioni
Articolo 6	Apertura della seduta
Articolo 7	Pubblicità delle sedi
Articolo 8	La designazione degli scrutatori

## Capo II

### **L'ORDINE DEL GIORNO**

Articolo 9	La redazione
Articolo 10	Ordine di trattazione degli argomenti

## Capo III

### **LA DISCUSSIONE**

Articolo 11	La direzione
Articolo 12	Il comportamento dei consiglieri
Articolo 13	La verbalizzazione
Articolo 14	lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente
Articolo 15	La dichiarazione di voto
Articolo 16	L'audizione di esperti

## Capo IV

### **I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

Articolo 17	I Gruppi consiliari
Articolo 18	La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

## Capo V

### **GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

Articolo 19	Le commissioni
Articolo 20	Le interrogazioni
Articolo 21	Le interpellanze
Articolo 22	Le mozioni
Articolo 22 bis	Controllo eventuale sugli atti

## Capo VI

### **LA VOTAZIONE**

Articolo 23	La votazione
Articolo 24	L'astensione degli interessati
Articolo 25	La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

## Capo VII

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

Articolo 26	Chiusura della seduta
-------------	-----------------------